



LA DEONTOLOGIA E L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL GEOMETRA

WEBINAR DEONTOLOGIA PER GEOMETRI - 3 CFP geometri (DEONTOLOGIA)

4 OTTOBRE 2023 // 14:30-17:30

19 euro + iva per tutti i geometri d'italia

ISCRIZIONI www.h25.it/deontologia-geometri

OBIETTIVI: il corso ha come finalità precipua, quella di illustrare in maniera approfondita il tema della deontologia e far focalizzare l'attenzione dei geometri e geometri laureati sugli imprescindibili doveri dell'etica professionale, cui tutti i Geometri iscritti all'Albo devono sempre improntare la propria condotta (anche al di fuori dall'esercizio della Professione).

Rimandando a quanto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione, che a partire dagli anni 2000, ha cristallizzato l'assunto che le regole contenute nei codici deontologici sono norme giuridiche obbligatorie che integrano il diritto oggettivo. Anche se a ragion veduta, la vera fonte della deontologia professionale resta la così detta giurisprudenza (disciplinare) domestica, i cui casi concreti sono stati da sempre lo spunto per la scrittura del codice deontologico, e sono tuttora il presupposto del suo rinnovamento. Tuttavia, un altro "ideatore" - che soprattutto negli ultimi anni sta irrompendo, non senza critiche, nel campo della deontologia - è il legislatore, il quale spesso crea illeciti disciplinari utilizzando anche la fonte (normativa) primaria: è accaduto con la legge n. 773/82, che all'art. 17, commi 5 e 6, prevede(va) espressamente come fattispecie di illecito disciplinare "l'omissione, il ritardo oltre i 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione [dei redditi professionali...alla propria Cassa di previdenza]"; con il T.U. delle spese di giustizia (dPR n. 115/02, art. 85), a proposito del divieto di percepire compensi o rimborsi; e più recentemente con la previsione dell'illecito disciplinare derivante (anche) dal mancato aggiornamento professionale (art. 3, comma 5, lettera b, del decreto-legge n. 138/11, convertito con legge n. 148/11). Nondimeno, anche a quest'ultima tendenza (di elaborare ex lege determinate "figure d'illecito") va attribuita una portata meramente ricognitiva (e tutt'altro che esaustiva), con la conseguenza che in tutti gli altri casi di uno specifico obbligo legislativamente sancito per il professionista (e pur in difetto di una previsione e qualificazione normativa della sua inosservanza come "infrazione disciplinare") non può, né deve (aprioristicamente ed in astratto) escludersi la sussistenza di una responsabilità deontologica qualora la violazione dell'obbligo medesimo abbia comportato (in concreto) una condotta deontologicamente deplorabile, in quanto suscettibile di essere considerata pregiudizievole.

//ORE 14:30 DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

- Le regole comportamentali del Professionista aventi efficacia obbligatoria
- L'illecito deontologico: atipicità ed elaborazione legislativa di specifiche "infrazioni disciplinari"
- Il Codice deontologico: la declinazione dei principi di diligenza, lealtà, correttezza, trasparenza, solidarietà e probità del Professionista
- L'illeceità deontologica ed altre forme di responsabilità: l'autonomia delle norme deontologiche e la loro incidenza esterna sui doveri del Professionista ex art. 1176 cod. civ.; rapporto con la responsabilità extracontrattuale e pregiudizialità penale
- Procedimento disciplinare, sanzioni disciplinari ed altre misure restrittive

//ORE 15:30 INTRODUZIONE SULL'EFFICACIA OBBLIGATORIA DEL CODICE DEONTOLOGICO: L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

- Regolamento per la Professione (R.D. 11 febbraio 1929, n. 274)
- Collegi territoriali e Consiglio Nazionale (D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382)
- Requisiti d'iscrizione all'Albo - esame di Stato per l'accesso alla Professione - laurea professionalizzante abilitante (legge 7 marzo 1985, n. 75; dPR 5 giugno 2001, n. 328 e s.m.i., legge 8 novembre 2021, n. 163)
- Sospensione dall'esercizio della professione per mancato versamento della quota Albo (legge 3 agosto 1949, n. 536)

//ORE 16:30 L'ILLECITÀ DEONTOLOGICA ED ALTRE FORME DI RESPONSABILITÀ

- L'autonomia delle norme deontologiche e la loro l'incidenza esterna sui doveri del Professionista ex art. 1176 cod. civ.; rapporto con la responsabilità extracontrattuale e pregiudizialità penale
- Riforma e "liberalizzazione" della Professione (superamento di indebite restrizioni per l'iscrizione all'Albo - obbligo sulla formazione professionale continua - tirocinio effettivamente formativo ed adeguato al miglior esercizio della Professione - pattuizione consensuale del compenso - assicurazione professionale obbligatoria - separazione di competenze tra organi del Collegio: istituzione dei consigli di disciplina - libertà concorrenziale: dalle "specializzazioni" alla pubblicità informativa art. 3 D.L. 13 agosto 2011 n. 138)
- Abolizione delle tariffe professionali e dei pareri di congruità - nuovo disciplinare d'incarico e preventivo di massima - abbreviazione del periodo di tirocinio (art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n.1; D.M. 20 luglio 2012, n.140)
- Sospensione dall'esercizio della professione per mancata comunicazione domicilio digitale (D.L. 16 luglio 2020, n.76)

//ORE 17:20 Dibattito e conclusioni

DOCENTE

avv. Mirco Casiraghi del Foro di Monza Brianza